

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

72° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1986

Presidenza del Presidente CASTIGLIONE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Determinazione dell'organico del personale di cancelleria ed ausiliario addetto al Consiglio superiore della magistratura» (661)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 9, 10
FILETTI (MSI-DN)	9
RICCI (PCI)	9
VASSALLI (PSI)	10

Disegni di legge in sede redigente

«Disciplina della professione di patrocinatore legale» (1359), d'iniziativa del senatore Saporo e di altri senatori

«Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture» (1776)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e passim
BATTELO (PCI)	5, 6
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	4, 5, 6
FILETTI (MSI-DN)	3, 7
GALLO (DC)	8
MARTORELLI (PCI)	4
RICCI (PCI)	2, 3, 7 e passim
VASSALLI (PSI), relatore alla Commissione ...	2, 3, 8

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Disciplina della professione di patrocinatore legale» (1359), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

«Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture» (1776)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina della professione di patrocinatore legale», d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, e: «Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture».

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 ottobre.

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei integrare la relazione già svolta con alcune brevi considerazioni. Desidero ricordare che, personalmente, ho optato per il testo governativo, pur essendo uno dei proponenti del disegno di legge n. 1359, di cui primo firmatario è il senatore Saporito.

Rilevo che fra i due disegni di legge vi è una differenza sostanziale, in quanto il testo del Governo, all'articolo 1, prevede che gli abilitati al patrocinio legale sulla base della legge del 1901 debbano sostenere un esame per continuare l'esercizio del patrocinio, ed ai successivi articoli 2 e 4 stabilisce le materie di esame e la composizione della Commissione esaminatrice, mentre il disegno di legge d'iniziativa parlamentare per continuare l'esercizio del patrocinio legale - in un ruolo chiaramente ad esaurimento - richiede soltanto il requisito della laurea in giurisprudenza sempre che, alla data dell'8 maggio 1985, gli interessati abbiano compiuto gli anni di pratica prescritti per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di procuratore legale e siano iscritti in un apposito registro ad esaurimento.

Il Governo ha ritenuto che il requisito dell'esame rispondesse maggiormente alle ragioni esposte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 1985 che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni articoli della legge del 1901. Non c'è dubbio infatti che i requisiti che vanno al di là della semplice

laurea in giurisprudenza siano impliciti nella richiesta della Corte, ed è questo il motivo per cui ho optato per il disegno di legge governativo in luogo di quello di cui sono firmatario: mi sembra infatti non solo più completo, ma anche più adeguato allo spirito della sentenza della Corte. Se la Commissione, valutando meglio tale sentenza, riterrà che si possa fare a meno del requisito dell'esame riconsidererò la mia scelta, ma per il momento mantengo la preferenza per il testo governativo.

RICCI. Signor Presidente, credo che di questo provvedimento, di cui peraltro va sottolineata l'opportunità, dovremmo esaminare ed approfondire alcuni aspetti. La premessa dei due disegni di legge è la sentenza della Corte costituzionale dell'8 maggio 1985; nel disegno di legge governativo è anche contenuta l'abrogazione delle norme della legge del 1901 che istituivano questa particolare possibilità di patrocinio davanti alle preture: oggi queste norme non producono più effetti in quanto l'abilitazione all'esercizio davanti alle preture avviene secondo le norme di una professione forense che fra l'altro stiamo per riformare.

Credo che in primo luogo dovremmo chiederci se di fronte ad una situazione che in fondo fotografa una realtà vecchia destinata ad esaurirsi nel tempo, sia il caso di prevedere il superamento di un esame per continuare ad esercitare questa attività. Non credo, e non lo credo in primo luogo da un punto di vista di principio, in quanto l'esaurimento di questo ruolo si giustifica proprio in base al fatto che vi sono persone in possesso di determinati requisiti che esercitano l'attività di patrocinatore legale da un certo periodo di tempo, e pretendere - ad esempio - che i notai si sottopongano oggi ad un esame di carattere nazionale per continuare ad esercitare un'attività che in alcuni casi esercitano da molti anni (e che è opportuno continuo ad esercitare in quanto altrimenti alcune preture rimarrebbero prive di patrocinatori), mi sembra cosa al di là del necessario.

Ritengo pertanto opportuno, in linea con il disegno di legge di cui primo firmatario è il senatore Saporito, prevedere che per conti-

nuare l'esercizio del patrocinio legale sia necessario il requisito della laurea in giurisprudenza oltre ad un certo tempo di pratica, che il disegno di legge n. 1359 stabilisce in due anni.

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge governativo disciplina anche la durata della pratica di patrocinatore legale. Infatti, oltre a prevedere il requisito dell'esame su cui ho ascoltato le giuste perplessità del senatore Ricci, prevede anche il requisito di un minimo di pratica del patrocinio, operando una distinzione: si richiede una durata biennale per i laureati in giurisprudenza ed una durata minima di quattro anni per i non laureati in giurisprudenza.

RICCI. Penso che i due periodi potrebbero essere unificati.

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. Sempre a chiarimento della relazione vorrei dire che il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che sembra più largo (e che tra l'altro fu redatto in grande fretta all'indomani della sentenza in un momento di grande agitazione della categoria) in quanto non prevede il requisito dell'esame, in realtà è più restrittivo del testo del Ministero perchè prevede tassativamente il requisito della laurea in giurisprudenza. Si tratta di un punto delicato: il disegno di legge governativo infatti, pur prevedendo l'esame, è non di meno più largo perchè mantiene la distinzione fra patrocinatori legali laureati in giurisprudenza e patrocinatori che non lo sono, ed anche a questi ultimi concede la possibilità di continuare ad esercitare il patrocinio pur richiedendo ad essi una pratica di almeno quattro anni. Il disegno di legge del Governo risulta pertanto molto più liberale perchè quello di iniziativa parlamentare esclude i non laureati o li costringe a conseguire la laurea.

RICCI. Anche alla luce del chiarimento del senatore Vassalli, ritengo sia più opportuno muoversi lungo le linee del disegno di legge d'iniziativa parlamentare. A mio parere, infatti, riconoscere la possibilità per chi non è

laureato, ma ha sostenuto solo determinati esami anche se non conseguirà mai il titolo di studio, di esercitare il patrocinio legale per il solo fatto che lo abbia esercitato in precedenza, mi sembra veramente voler cristallizzare una situazione che non è assolutamente opportuno venga cristallizzata. Pertanto, il maggior rigore che caratterizza il disegno di legge n. 1359, per cui i non laureati vengono esclusi dall'esercizio di tale attività, mi sembra più opportuno. Del resto, l'esclusione dei non laureati si è determinata nel momento stesso in cui è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale e quindi non la stabiliamo noi attraverso questo disegno di legge, ma essa è la logica conseguenza di quella sentenza.

In conclusione, infatti, ribadisco la mia preferenza nei confronti del disegno di legge d'iniziativa parlamentare; credo inoltre che la Commissione debba esaminare se il requisito del precedente esercizio debba essere di due o più anni - personalmente vedrei con favore la richiesta di un periodo maggiore - nonchè sancire l'esclusione da questo patrocinio particolare ad esaurimento dei non laureati, così come previsto dal disegno di legge n. 1359. Tra l'altro, il Parlamento dovrebbe pervenire, in tempi speriamo il più possibile rapidi, alla riforma della professione di avvocato e quindi stabilire un esaurimento senza limite nel tempo, ossia vita natural durante, non credo sarebbe opportuno. Una tale previsione, infatti, mi sembrerebbe eccessiva e pertanto, anche in vista di una prossima riforma della professione forense, credo sia oltremodo opportuno stabilire che l'esaurimento avvenga in un certo arco di tempo, sia pure non ristretto, ma che comunque non coincida semplicemente con la morte del soggetto.

FILETTI. Ritengo che in merito alla questione in esame si debba tener presente la decisione della Corte costituzionale che si è occupata della materia e in particolare le considerazioni di cui al punto 4 di detta sentenza. Leggesi, infatti: «Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato o da equipollente di esso, di

una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce un'ingiustificata deroga all'articolo 33, comma 5, e così violazione del medesimo e dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione». Stando così le cose, a me sembra che non ci possiamo esimere dal prevedere un controllo di carattere tecnico, vale a dire di sottoporre colui che intende esercitare tale attività ad una prova consistente in un esame straordinario. Non si può infatti, dopo una sentenza dichiarativa di illegittimità, verificare automaticamente l'idoneità alla continuazione dell'attività di patrocinatore legale, basandola solo sul presupposto che l'interessato abbia esercitato tale attività per un determinato periodo di tempo.

A me pare, quindi, che in proposito debba accogliersi la soluzione prospettata dal disegno di legge governativo. Il riferimento al conseguimento della laurea - a mio parere - non è sufficiente perchè si sta parlando di continuazione di un'attività per cui si tratta di prendere atto di uno stato di fatto esistente e, poichè questa attività potevano esercitarla anche persone non aventi la laurea, non vedo perchè ora si debba fare un discernimento tra soggetti basato sul possesso di un titolo di studio. Ciò che la Corte costituzionale richiede è che venga verificata la professionalità di coloro che esercitano il patrocinio, la loro capacità di assolvere tale compito che - a mio avviso - può essere svolto con uguale competenza anche da chi non ha ottenuto in precedenza la laurea, ma per lungo tempo ha espletato quell'attività e quindi è oggi in grado di assolverla con cognizione di causa e competenza.

Per queste ragioni, sono dell'avviso che debba essere accolta la soluzione prospettata dal Governo e non quella più semplice prevista in sede parlamentare.

MARTORELLI. Signor Presidente, il senatore Filetti ha indubbiamente centrato un punto importante, vale a dire quello relativo alla sentenza della Corte costituzionale, che vede nella non uniformità all'articolo 3 della Costituzione una disarmonia che deve essere superata con il nuovo disegno di legge.

È giusto dunque quello che dice il senatore Filetti e cioè che occorre una idoneità tecnica comunque accertata e pertanto, nei casi in cui essa non è stata verificata, si rende necessario, al fine di uniformarsi all'articolo 3 della Costituzione, un riscontro. Il problema però sorge nei confronti di coloro i quali sono in possesso della laurea. Il senatore Filetti sostiene che il possesso del titolo di studio non equivale automaticamente ad un accertamento di idoneità, ma, voglio ricordarlo, la sentenza della Corte costituzionale al succitato punto 4 dice espressamente: «Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato o da equipollente di esso...» ed io ritengo che la laurea in giurisprudenza possa considerarsi un equipollente dell'esame di Stato.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No, senatore Martorelli, l'equipollente dell'esame di Stato è l'esame di procuratore.

MARTORELLI. A mio avviso, il possesso della laurea in giurisprudenza costituisce una sufficiente garanzia di idoneità tecnica e rappresenta inoltre il presupposto per l'esercizio della professione e quindi può considerarsi titolo valido al fine del proseguimento della attività di patrocinatore.

Pertanto, partendo da tale considerazione, credo che i laureati in giurisprudenza debbano essere comunque salvaguardati e di conseguenza non essere inclusi tra coloro i quali devono sostenere l'esame di abilitazione.

PRESIDENTE. Mi pare che dall'intervento del senatore Martorelli si possa ricavare un'interessante ipotesi di mediazione, nel senso cioè che si potrebbe prevedere che a coloro che sono in possesso del titolo di studio, venga riconosciuto automaticamente, dopo un certo periodo di esercizio, il diritto a proseguire l'attività, mentre per i non laureati è necessario il superamento di un esame straordinario che ne accerti l'idoneità tecnica.

BATTELLO. In sintesi, dunque, tutto nasce dalla sentenza della Corte costituzionale la quale, peraltro, ha affrontato e risolto la questione caducando la norma di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 283 del 1901.

Oggi pertanto nell'ordinamento continua ad essere in vigore la norma di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui abilita al patrocinio nei comuni che sono sede di tribunale, oltre gli avvocati e i procuratori esercenti, anche i notai, i laureati in legge e coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. Questi ultimi, quindi, non sono laureati e pur tuttavia continuano - vigente l'attuale ordinamento - a patrocinare, in quanto - ripeto - la Corte ha caducato la lettera *b*), laddove prevedeva che il patrocínio potesse essere esercitato: «nei comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente, e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente».

Ora, la Corte costituzionale con questa sentenza, come è stato ricordato dal collega Martorelli, svolge alcune considerazioni sull'opportunità di un esame per accertare la qualità e via dicendo. Però, la parte argomentativa è più articolata, nel senso che al punto 4 si dice: «Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato o da equipollente di esso, di una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce, eccetera». Essa, quindi, non si incentra soltanto sulla possibile carenza di idoneità, ma anche sull'illimitatezza della durata del patrocinio.

Per cui, se noi accogliamo questo tipo di argomentazione, non dobbiamo ritenere di avere soltanto la strada obbligata dell'esame, ma di avere anche altre strade, purché salvino il complesso di esigenze poste a base dell'argomentazione della Corte costituzionale. Ecco perché il disegno di legge del senatore Vassalli

ed altri, laddove appare meno severo non prevedendo l'esame, in effetti lo è maggiormente prevedendo la laurea. Esso può essere ritenuto all'interno del complesso delle argomentazioni della Corte e tale da soddisfare quelle esigenze di accertamento che si impongono necessarie, posto che le preture di oggi non sono più quelle del 1901. Infatti, ripeto, c'è una laurea e c'è la previsione del primo comma dell'articolo 1: «ed abbiano, alla predetta data, compiuto gli anni di pratica prescritti dalla legislazione vigente per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di procuratore legale». Nel disegno di legge presentato dal senatore Vassalli e da altri senatori, oltre alla laurea, c'è anche l'esigenza di un praticantato che si correla alla iscrizione presso uno studio.

PRESIDENTE. Ma se uno è collegato ad uno studio non beneficia di questa legge.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo esiste già, perché dopo un determinato numero di anni si può sostenere l'esame di procuratore legale e dopo un particolare numero di anni senza aver sostenuto questo esame non si può esercitare in pretura.

BATTELLO. Infatti, il disegno di legge Vassalli che appare meno severo in quanto non prevede l'esame, in realtà lo è di più perché non solo prevede la laurea ma anche questo praticantato, che non esisteva nella lettera *b*) dell'articolo 6 caducata e neanche nella parte residua dello stesso articolo.

Ritengo pertanto che, fatta questa comparazione ponderata, il disegno di legge Vassalli dia una soluzione che garantisce comunque la soddisfazione delle esigenze poste a base del complesso argomentativo della Corte costituzionale. Eventualmente, si potrebbe ipotizzare, sempre per venire incontro a queste esigenze argomentative della Corte, una clausola che specifichi ulteriormente il ruolo ad esaurimento. Cioè, siccome nel punto 4 della sentenza della Corte si dice: «per di più senza limiti di tempo», si potrebbe specificare una clausola temporale per il ruolo ad esaurimento: si

tratterebbe di decidere se parla in termini assoluti oppure in correlazione ad una età biologica.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. I pochi patrocinatori legali che ancora ci sono hanno tutti l'età minima di ottanta anni. Si parla di un centinaio di persone.

BATTELLO. Concludendo, pur di fronte alle argomentazioni del collega Filetti, ritengo che ci sia spazio all'interno della sentenza della Corte per garantire la soddisfazione di quelle esigenze di serietà sottolineate dalla Corte stessa e per verificare i requisiti in modo diverso che non attraverso un esame centralizzato.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Intervengo brevemente per fare due considerazioni che, più che essere proprie del Governo, sono proprie di un normale operatore della giustizia.

Il disegno di legge del quale ci stiamo occupando tenta di risolvere diverse situazioni. La prima è quella dei patrocinatori legali; la seconda è quella dei cosiddetti «procuratori legali» istituiti dalla legge del 1901: si trattava di una categoria di non laureati i quali, avendo sostenuto l'esame dei cinque codici - allora c'era anche il codice commerciale -, avevano la possibilità di iscriversi in un albo speciale che consentiva loro di svolgere attività professionale in pretura ed in tribunale. La terza situazione da risolvere è quella dei laureati che, secondo le norme vigenti, possono rimanere iscritti all'Albo dei praticanti procuratori per un tempo limitato, scaduto il quale - quattro anni, mi pare - se non hanno sostenuto l'esame di Stato, non hanno più la possibilità di rimanere iscritti.

A questo punto interviene la sentenza della Corte costituzionale che, prendendo in esame tutte queste situazioni, afferma che non è possibile ritenere legittima l'iscrizione in mancanza di un controllo tecnico che non è mai intervenuto. Infatti si sono iscritti i patrocinatori legali senza controllo tecnico. Essi erano per lo più i cosiddetti «giovani di studio» dei vecchi avvocati e, avendo acquisi-

to una certa pratica durante l'attività professionale presso lo studio dal quale dipendevano, si è ritenuto che potessero essere ammessi ad esercitare funzioni legali in pretura. Essi erano iscritti all'università, avevano superato l'esame sui cinque codici, ma non si erano laureati. Il fatto però di aver superato l'esame sui cinque codici consentiva loro l'iscrizione in questo albo.

Si tratta in ogni caso, per quanto riguarda i patrocinatori, di una situazione limitata a pochi casi di persone che hanno esercitato questa attività professionale in pretura per decine e decine di anni. Oggi si dovrebbe dir loro che, poichè non possiedono la laurea, male hanno fatto coloro i quali li hanno autorizzati ad esercitare l'attività professionale. Ma voi capite bene che non è possibile chiedere magari ad un ottantenne, il quale non si è laureato a suo tempo, di laurearsi adesso per poter esercitare un'attività professionale che esercita regolarmente autorizzato.

La stessa cosa è da dirsi per i cosiddetti procuratori in base alla legge del 1901. Si tratta complessivamente di pochissimi casi: in tutto sono forse cento, considerando anche i laureati iscritti che non hanno poi superato l'esame di procuratori; se ci riferiamo invece solo alle prime due categorie ci troviamo di fronte a un numero ancor minore di casi.

Situazione diversa è invece quella del laureato che esercita la sua attività in previsione di un esame per procuratore che poi magari non sostiene, continuando ugualmente ad esercitare durante questi anni la sua attività come difensore nella pretura, in attesa del concorso che dovrà in seguito sostenere.

Pertanto, mi sembra un controsenso, come ho già detto, richiedere adesso la laurea a settantenni o ottantenni. Si tratta però - ed è questo che afferma la Corte costituzionale - di esercitare un controllo tecnico su materie che da anni sono affrontate da queste persone; si ritiene che questo sia il modo più opportuno per accertare l'idoneità di questi soggetti a svolgere funzioni che del resto svolgono da molti anni. È questo ciò che sostiene il provvedimento al nostro esame; è questo che intende perseguire.

Ritengo pertanto che la proposta del relatore di fare esclusivo riferimento al disegno di legge presentato dal Governo sia la strada giusta da seguire. Invito perciò la Commissione a voler aderire alla richiesta formulata dal senatore Vassalli.

RICCI. Vorrei fare alcune osservazioni su quanto ha testè detto il sottosegretario Cioce.

Continuo, anche alla luce dei contributi importanti che sono stati dati da alcuni colleghi, a ritenere che non sia opportuno seguire la linea proposta dal Governo nel disegno di legge al nostro esame. Noi ci stiamo muovendo infatti verso una riforma della professione forense che è tutta improntata, proprio perchè il diritto di difesa venga esercitato in modo adeguato, ai criteri della professionalità e dell'effettività dell'esercizio della professione di avvocato.

Vorrei ricordare che, quando abbiamo discusso del provvedimento riguardante i praticanti procuratori, abbiamo sostenuto che essi, soltanto per due anni, a partire dal secondo anno successivo all'iscrizione nel registro possono esercitare il patrocinio davanti alla pretura, e ciò mi sembra molto omogeneo e molto coerente con le linee della riforma della professione.

Lo stabilire ora addirittura che i non laureati, sia pure dopo aver sostenuto questo esame tecnico, possono continuare ad esercitare la professione e concedere loro un tempo illimitato è andare nella direzione opposta alle linee della riforma della professione forense. Il problema sollevato dal senatore Battello - problema che avevo anche io sollevato precedentemente - con preciso richiamo ad un passo della sentenza della Corte costituzionale si traduce nella necessità di stabilire un periodo di tempo per l'esaurimento di questo particolare esercizio della professione.

Tuttavia, se si vuole passare, rispetto alla situazione esistente, ad una realtà che non sia di brusca rottura, potremmo stabilire, secondo il disegno di legge presentato dal senatore Vassalli, che per esercitare questa attività occorrono diversi requisiti: 1) che sia esercita-

ta per un certo tempo, (e si dovrà stabilire di che durata: si propone due anni, ma anche sulla scorta delle dichiarazioni del Governo, si potrà arrivare a quattro anni); 2) che chi esercita la professione sia almeno in possesso della laurea; 3) stabilire che l'esaurimento avvenga in un certo periodo di tempo (e proporrei che tale periodo sia fissato in otto anni).

Se vogliamo effettivamente riformare la professione e non lasciare sacche estranee alla riforma, dobbiamo muoverci nel senso che ora ho delineato.

FILETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di sottolineare che l'articolo 6 della legge n. 283 del 1901 prevede due casi diversi: la lettera *a*) si riferisce al patrocinio legale da esercitare nei comuni con sede di tribunale laddove possono esercitare quell'attività, oltre che gli avvocati e i procuratori, anche i notai e i laureati in giurisprudenza; la lettera *b*) si riferisce ad un caso eccezionale, cioè quello relativo ai comuni che sono sede solo di pretura, laddove è da temere che non vi siano persone laureate che possano esercitare la professione forense: con molta probabilità era questo il criterio cui si è ispirato il legislatore nel 1901.

Nel momento in cui noi vogliamo estendere l'obbligo del conseguimento della laurea anche a questo ultimo caso, non facciamo nulla di diverso da quanto è già previsto dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 6 della legge n. 283; la lettera *b*) - ripeto - nasce con una motivazione diversa. Pertanto, a me sembra che richiedere il requisito della laurea sia un lusso che vada al di là della disposizione della legge del 1901. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sotto il profilo del mancato accertamento della professionalità, della capacità ad adempiere l'incarico attribuito. Allora, a prescindere dal titolo, si deve procedere a tale accertamento e per fare ciò non vedo altro mezzo se non quello di un concorso a carattere straordinario per quelle persone che, avendo esercitato a lungo, hanno acquisito cognizioni di carattere tecnico tali da consentire il prosieguo dell'attività professionale.

Pertanto, non vedo perchè non si debba approvare il disegno di legge governativo così come è stato presentato.

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. Facio notare che i punti di partenza dei due disegni di legge sono diversi. Il primo, parlamentare, è diretto a proteggere i laureati in giurisprudenza; il secondo, governativo, ha una visuale più completa e rappresenta un tentativo di adeguamento più attento alla sentenza della Corte costituzionale. Il secondo disegno di legge, comunque, non esclude la possibilità di accogliere i suggerimenti del primo che, eventualmente, si considerino validi. Io sono nemico dei Comitati ristretti, ma oggi mi domando se non sia il caso di ricorrervi, soprattutto in considerazione del fatto che siamo in sede redigente.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che la proposta del relatore è di prendere a base della discussione il disegno di legge del Governo. Pertanto, sono favorevole a prendere in considerazione l'opportunità di ricorrere alla nomina di un Comitato ristretto che consenta di lavorare meglio sui testi.

RICCI. La discussione finora svolta mi pare che abbia dimostrato che vi sono, se non altro, alcune esigenze di approfondimento. Quindi, sono favorevole alla proposta del senatore Vassalli di proseguire i lavori in sede ristretta e vorrei da parte mia proporre che in tale sede vengano sentite, in via informale, le rappresentanze del Consiglio nazionale forense e del Sindacato nazionale degli avvocati, dalle quali, probabilmente, potremmo avere indicazioni e suggerimenti utili.

GALLO. Pur essendo, al contrario del senatore Vassalli, «innamorato» dei Comitati ristretti, che proprio in questa Commissione hanno svolto un lavoro quanto mai proficuo, in questa occasione non ne vedo l'utilità, perchè tutto può risolversi operando unicamente una scelta tra l'articolo 1 del disegno di legge governativo e l'articolo 1 del disegno di legge parlamentare e in modo particolare decidendo se inserire o meno i patrocinatori

legali privi del requisito della laurea, i quali, tra l'altro, sono pochissime unità. Proprio perchè credo alla serietà dello strumento del Comitato ristretto, mi pare inopportuno utilizzarlo per una materia sulla quale si deve compiere una scelta di ordine squisitamente politico.

Vogliamo arrivare ad una sanatoria - sia pur parziale - semplicemente nei confronti di coloro che sono muniti del titolo di laurea in giurisprudenza, o vogliamo estendere questa sanatoria anche ai non laureati? Si tratta di una scelta politica che ci orienta verso il testo del Governo o verso il testo del senatore Saporito, mentre le altre norme non sono altro che la logica conseguenza di tale scelta. Tale decisione va inoltre inquadrata nel riordinamento della professione legale che esamineremo al più presto.

Oserei dire inoltre che gli organi forensi che dovremmo ascoltare (Sindacato nazionale degli avvocati e Consiglio nazionale) sono rappresentativi di settori estranei a quelli interessati alla disciplina prevista dalla presente legge, e pertanto quello che ci potranno dire non rientra nella materia oggetto della nostra attenzione.

Se la Commissione deciderà di addivenire alla costituzione di un Comitato ristretto non sarò certamente io ad oppormi, tuttavia mi sembra che si sparino pallettoni contro un moscerino, non per l'importanza della materia, ma perchè tutto si focalizza intorno ad una scelta politica condensata in otto righe.

PRESIDENTE. Pur tenendo conto delle importanti e lucide osservazioni del senatore Gallo, visto anche il prevalente orientamento della Commissione, penso sia opportuno costituire un Comitato ristretto allo scopo di risolvere le divergenze emerse nel dibattito, ed elaborare un testo unificato che agevoli le scelte che la Commissione dovrà compiere.

Resta pertanto stabilita la costituzione di un Comitato ristretto di cui faranno parte, oltre al relatore Vassalli, i senatori Gallo, Marinucci, Mariani, Filetti, Battello e Ricci.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**«Determinazione dell'organico del personale di cancelleria ed ausiliario addetto al Consiglio superiore della magistratura» (661)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Determinazione dell'organico del personale di cancelleria ed ausiliario addetto al Consiglio superiore della magistratura».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 15 ottobre. Do lettura dei pareri che la 1^a e la 5^a Commissione permanente hanno espresso sugli emendamenti apportati al disegno di legge al nostro esame.

Il testo del parere della Commissione affari costituzionali è il seguente:

«La Commissione affari costituzionali richiama innanzi tutto il parere espresso sul disegno di legge in data 9 gennaio 1985; per quanto attiene specificamente gli emendamenti trasmessi, non si oppone al loro *iter*.

Il senatore Taramelli dissente dal dispositivo favorevole del parere, relativamente all'emendamento che estende al personale del Consiglio superiore della magistratura l'indennità prevista dalla legge n. 455 del 1985.

Il senatore Biglia esprime riserve sulla destinazione di magistrati a fini diversi da quelli istituzionali, come l'esplicazione di funzioni serventi all'attività di organi quali il Consiglio superiore della magistratura».

Il parere della Commissione bilancio e programmazione economica è il seguente:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato l'emendamento aggiuntivo all'articolo unico, esprime parere contrario in quanto la norma comporta un maggior onere non quantificato e di cui non viene dettata la clausola di copertura».

Visto il parere espresso dalla 5^a Commissione, e stante anche l'assenza del relatore, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

RICCI. Siccome nel corso della discussione ci siamo chiesti se fosse opportuno provvedere con legge alla dotazione al Consiglio superiore di magistratura di nuovi supporti ausiliari, oppure se non fosse preferibile delegare il

Governo - ed io sarei favorevole alla deliberazione parlamentare per ragioni sulle quali non mi soffermo in questo momento - ritengo che sarebbe importante acquisire dati e conoscenze ascoltando i rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura.

Vorrei prospettare sin da questo momento, pur non essendo presente il relatore, l'opportunità di un incontro, cui dovrebbe partecipare anche il Governo, con l'Ufficio di presidenza del Consiglio superiore, in quanto la questione è molto delicata ed importante e tutti ci rendiamo conto dei suoi riflessi.

Ritengo che questo momento conoscitivo sia utile ai fini di una più approfondita deliberazione.

FILETTI. Onorevole Presidente, mi permetto di far rilevare che nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, all'ultimo periodo si legge: «A quanto sopra esposto si provvede con l'articolo unico del presente disegno di legge che non comporta alcun onere finanziario».

Ebbene, mi sembra che questa previsione del Governo sia nettamente in contrasto con il parere espresso dalla Commissione bilancio per cui si rende necessario un chiarimento, quantomeno da parte del Governo, che deve dirci se effettivamente questo disegno di legge prevede o meno un maggior onere.

In attesa di tale chiarimento, credo sia opportuno rinviare l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, quanto scritto nella relazione del Governo era esatto, nel senso cioè che il testo originario non comportava oneri finanziari; sono gli emendamenti presentati dal relatore che introducono tali oneri e pertanto la Commissione dovrà esprimersi anche in merito al fatto se sia opportuno o meno emendare il testo del Governo.

Anch'io quindi mi dichiaro a favore di una sospensione dell'esame del provvedimento, in quanto, oltre ad offrirci l'occasione di una ulteriore riflessione sui pro e i contro degli emendamenti proposti dal relatore, essa ci permette di prendere gli opportuni contatti con il Consiglio superiore della magistratura, senza procedere ad un incontro formale.

VASSALLI. Signor Presidente, a proposito della richiesta fatta dal senatore Ricci, non vorrei essere frainteso circa una mia contrarietà a risentire il Consiglio superiore, anzi, forse ora è proprio opportuno fare questo passo in quanto vi è l'effettiva novità del parere contrario emesso dalla Commissione bilancio.

Pertanto, essendo questa la situazione, convengo sull'opportunità di sospendere l'esame del provvedimento e di accogliere la proposta del senatore Ricci.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come richiesto da più parti, la Commissione proce-

derà dunque a prendere i necessari contatti con il Consiglio superiore della magistratura al fine di acquisire una maggiore conoscenza del problema.

Pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO